

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6283 del 12/11/2024
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARPAM SPORT SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 11/13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 11/13 - Loc. Fiumana.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-6573 del 12/11/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2024 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. CARPAM SPORT SRL con sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 11/13. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 11/13 - Loc. Fiumana.

LA DIRIGENTE

Visto:

- il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 *"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*;
- l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *"Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015"*;
- la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *"Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015"*;
- che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005. sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015."*;
- la Delibera del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL_2022_107 del 30/08/2022 con la quale è stato conferito l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04 Giugno 1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Predappio in data 17/07/2024, acquisita al Prot. Com.le 8112 e da Arpa e al PG/2024/132519, da CARPAM SPORT SRL avente sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 11/13, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Predappio, Loc. Fiumana, Via Partisani n. 11/13, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- valutazione impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Tenuto conto che la Ditta, per le attività svolte nello stabilimento di Via Partisani n. 11/13, è autorizzata con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06;

Dato atto che, trattandosi di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera art. 269 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. come nuovo stabilimento, il SUAP, come previsto dal comma 3 dello stesso articolo, con Atto Prot. Com.le 8155 del 18/07/2024, acquisito al PG/2024/132519, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento Prot. Com.le 8586 del 01/08/2024, acquisita da Arpa e al PG/2024/142379, formulata dal SUAP ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni;

Dato atto che, a seguito di concessione di proroga, in data 09/09/2024 la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 9733 e da Arpa e al PG/2024/163879;

Tenuto conto che in merito alla documentazione prodotta relativamente all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 9884 del 12/09/2024, acquisita al PG/2024/164289, il Comune di Predappio ha preso atto di quanto dichiarato dalla Ditta;

Viste le conclusioni istruttorie fornite dal responsabile del sottoelencato endo-procedimento, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: Rapporto istruttorio acquisito in data 12/11/2024, ove il Responsabile dell'endoprocedimento ha anche dato atto degli esiti della Conferenza di Servizi;

Evidenziato che l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale costituisce determinazione motivata di conclusione della Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art. 14-quater comma 1. della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che le motivazioni, condizioni e prescrizioni contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento, sono riportate nell'ALLEGATO A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di CARPAM SPORT SRL, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Predappio;

Dato atto che il presente provvedimento sostituisce il seguente titolo abilitativo, la cui efficacia cessa a decorrere dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale:

- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06, per l'attività di cui al punto 4.29 dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e smi, presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 13/11/2013 prot. 10796 e poi assunta da Arpae al PGFC/2018/2806 del 19/02/2018 e successive modifiche, relative alla medesima categoria di attività, presentate al SUAP del Comune di Predappio rispettivamente:
 - in data 02/02/2018 prot. 1180 e poi assunta da Arpae al PGFC/2018/2002 del 05/02/2018;
 - in data 05/07/2022 prot. 6530 e poi assunta da Arpae al PG/2022/111503 del 06/07/2022;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Cristian Silvestroni e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore di **CARPAM SPORT SRL** (C.F./P.IVA 02501950402) avente sede legale in Comune di Predappio, Via Partisani n. 11/13, **per lo stabilimento di carpenteria metallica sito nel Comune di Predappio, Via Partisani n. 11/13 - Loc. Fiumana.**
2. Il presente provvedimento **sostituisce** il seguente titolo abilitativo ambientale:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A**, parte integrante e sostanziale del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Predappio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i

poteri di ordinanza in capo ad Arpae ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente atto.

7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di disporre la revoca del titolo abilitativo vigente indicato in premessa.
9. Di dare atto che nei confronti della sottoscritta Tamara Mordenti non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
10. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
11. Di dare atto che:
 - il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Predappio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL ed al Comune di Predappio per il seguito di rispettiva competenza.

Avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal rilascio del medesimo.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est
D.ssa Tamara Mordenti

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

La Ditta, già autorizzata per le attività svolte nello stabilimento ubicato in Via Partisani n. 11/13 con domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 commi 2 e 3 del Dlgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 4.29 *"Saldatura di oggetti e superfici metalliche"* dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 13/11/2013 prot. 10796 e successive modifiche, rispettivamente in data 02/02/2018 prot. 1180 e in data 05/07/2022 prot. 6530, ha presentato istanza di nuova Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ricomprendendo per le emissioni in atmosfera l'autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e prevedendo come modifica l'introduzione di un nuovo punto di emissione derivante da saldatura anche inox.

Come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del DLgs 152/06 e s.m.i., il SUAP del Comune di Predappio con nota 8155 del 18/07/2024 acquisita al protocollo Arpae PG/2024/132519 del 18/07/2024, ha indetto, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., la Conferenza di servizi decisoria da svolgersi nella forma semplificata e modalità asincrona, di cui all'art. 14-bis della stessa legge, nella quale sono coinvolte le seguenti amministrazioni:

- Comune di Predappio;
- Azienda U.S.L. della Romagna – Sede di Forlì;
- Arpae Area Autorizzazioni e Concessioni Est - Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena.

Con nota PG/2024/134279 del 22/07/2024, aggiornata in data 16/09/2024 PG/2024/166290, il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni della Ditta.

Con nota PG/2024/134283 del 22/07/2024 il responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera ha richiesto al Comune di Predappio di esprimere, all'interno della Conferenza di Servizi, le proprie valutazioni in merito alla conformità urbanistico-edilizia, come previsto per i nuovi stabilimenti dall'art. 269 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Con nota P.G.N. 8877 del 12/08/2024 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/147930 del 12/08/2024, il Comune di Predappio ha espresso il parere di conformità urbanistico-edilizia favorevole di seguito riportato:

"In relazione alla Vs. nota prot. 9648 del 26/06/17, di pari oggetto, vista la documentazione agli atti di questo ufficio e in assenza di cause ostative, si esprime parere favorevole per quanto di competenza"

L'Azienda U.S.L. della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica - Unità Operativa Igiene e Sanità Pubblica di Forlì - Cesena con nota prot. 269801 acquisita al prot. di Arpae PG/2024/184058 del

11/10/2024, ha trasmesso il proprio parere favorevole in merito all'oggetto della Conferenza di servizi, di seguito riportato:

"In relazione all'istanza relativa alla ditta in oggetto ns. prot. 0193977/2024 del 18/07/2024 e successive integrazioni del 11/09/2024 ns. prot. 0235018/2024, tenuto conto della tipologia di contesto territoriale quasi esclusivamente industriale, tenuto conto del dichiarato quantitativo limitato previsto di acciaio inox, valutate le caratteristiche del nuovo camino di emissione E8 (altezza rettificata pari a 10 metri, portata pari a 1500 Nm³/h), per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, si esprime parere favorevole".

Con nota PG/2024/189993 del 21/10/2024 il Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpa ha trasmesso la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle emissioni in atmosfera richieste dalla Ditta, nella quale si esprime parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle condizioni di seguito riportate, con correzione di refusi:

"(..Omissis..)

Descrizione del ciclo produttivo

L'azienda svolge l'attività di carpenteria metallica mediante le fasi di taglio, foratura, piegatura e saldatura, ecc. di oggetti e superfici metalliche con le classiche macchine utensili tradizionali.

Il taglio è effettuato con una sega a taglio e troncatrici, la foratura con trapani a colonna, la piegatura con presse idrauliche e pneumatiche. Essendo lavorazioni manuali a secco e a freddo l'azienda valuta non necessarie aspirazioni localizzate e relative emissioni di fumi o polveri.

Visto il numero limitato di utensili utilizzati manualmente (1 molatrice, 2 troncatrici, 1 levigatrice a nastro, 1 trapano a colonna) lo scrivente servizio valuta che le lavorazioni a freddo eseguite possano non rientrare nell'applicazione dei criteri Criaer, rimandando all'Ausl la valutazione nel merito della necessità di installare impianti di aspirazione localizzata.

Inoltre viene effettuata la saldatura su semilavorati eseguita in 6 postazioni di saldatura dotate di bracci mobili (emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6) ed una postazione con robot di saldatura (E7).

Non è effettuato taglio a caldo ma solo con sega a nastro tradizionale e troncatrice.

L'azienda intende installare un nuovo punto di saldatura da utilizzare su acciaio inox costituito da un braccio mobile che darà origine ad una nuova emissione in atmosfera (E8).

L'attività si svolge per 8 h/giorno e 220 gg/anno.

Materie prime

(..Omissis..)

Relativamente alla composizione del filo in acciaio inox per saldatura e delle lamiere in acciaio inox, dalla documentazione presentata dalla Ditta risulta l'utilizzo di:

- filo/bacchetta per saldatura inox, con composizione massima: Cr <36% - Ni <46%, Cu <4%, Mo<5.2%;

In via cautelativa, per il calcolo del rispetto della soglia di rilevanza, verranno considerate le percentuali massime indicate.

(..Omissis..)

Quadro emissioni convogliate:

<i>Punto Emissivo</i>	<i>Attività</i>	<i>Portata (Nm³/h)</i>	<i>Durata</i>	<i>Abbattimento</i>
<i>E8 (nuova)</i>	<i>saldatura inox</i>	<i>1500</i>	<i>8 h/g</i>	
<i>E1</i>	<i>saldatura ferro</i>	<i>1500</i>	<i>8 h/g</i>	<i>//</i>
<i>E2</i>	<i>saldatura ferro</i>	<i>1500</i>	<i>8 h/g</i>	<i>//</i>
<i>E3</i>	<i>saldatura ferro</i>	<i>1500</i>	<i>8 h/g</i>	<i>//</i>
<i>E4</i>	<i>saldatura ferro</i>	<i>1500</i>	<i>8 h/g</i>	<i>//</i>
<i>E5</i>	<i>saldatura ferro</i>	<i>1500</i>	<i>8 h/g</i>	<i>//</i>
<i>E6</i>	<i>saldatura ferro</i>	<i>3000</i>	<i>8 h/g</i>	<i>//</i>
<i>E7</i>	<i>saldatura ferro</i>	<i>6000</i>	<i>8 h/g</i>	<i>//</i>

Considerazioni normative e proposta di prescrizioni

E8 - Saldatura inox

Su E8 convergono i fumi derivanti dalle operazioni di un nuovo punto di saldatura su acciaio inox dotato di braccio mobile per l'aspirazione dei fumi. L'attività viene svolta per 8 h/g e 220 gg/a.

Il filo e le bacchette in acciaio inox utilizzati per la saldatura hanno composizione simile:

- Cr <36% - Ni <46% - Mn <15%;*
- quantitativo dichiarato: 100 kg/a;*

Stante i dati dichiarati dal proponente (consumo pari 0.1 t, 8 h/giorno per 220 giorni l'anno), considerando i contenuti percentuali in Nichel e Cromo e ponendo una volatilità del 5% si stimano i seguenti flussi di massa:

- Cromo: 1.02 g/h;*
- Nichel: 1.3 g/h;*
- Manganese: 0.43 g/h*

Sommando i contributi di Nichel, Cromo e Manganese il valore della soglia di rilevanza totale è di 2.76 g/h e, considerando una portata di 1500 Nm³/h, si ottiene un'emissione stimata pari a 4.14 mg/Nm³.

Poiché il Ni, Cr e Mn rientrano nella Classe II, Tabella A1 la soglia di rilevanza non viene raggiunta, quindi i limiti di emissione specifici non necessitano di applicazione.

Per quanto riguarda l'attività di saldatura, essa rientra nei criteri CRIAER Allegato 4 al punto 4.13.20 "SALDATURA" che recita

a) Ogni emissione proveniente da questa fase produttiva può essere autorizzata se sono rispettati i seguenti limiti:

INQUINANTE

CONCENTRAZIONE MASSIMA
(mg.m-3)

Materiale particellare

10

Ossidi di azoto (espressi come NO₂)

5

L'attività non rientra invece al punto 4.29 della DGR 1769/2010 e smi. a causa della lavorazione di materiali (acciaio inox e relativi elettrodi) contenenti sostanze classificate come cancerogene. In ogni caso il limite per le polveri previsto da detto punto della DGR è corrispondente a quanto proposto dai Criteri Criaer.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limite proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E8	Saldatura inox
Portata massima	1500 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0,2 m
Impianto di abbattimento	//
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire gli autocontrolli previsti in sede di messa a regime dell'impianto asservito all'emissione E8.
- eseguire monitoraggio annuale dell'emissione E8.
- tenere un registro con i consumi mensili di filo di saldatura inox utilizzato.

Emissioni da E1 a E5 - Saldatura

I punti emissivi da E1 a E5, invariati, su cui convergono i fumi di saldatura di altrettanti postazioni presenti tramite bracci mobili aspiranti, rientrano anch'essi al punto 4.13.20 "SALDATURA" dei criteri CRIAER e pertanto sono soggetti ai relativi limiti come sopra riportati.

Si riporta la Tabella riferita ai punti di emissione con i valori limite proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE da E1 a E5	Saldatura
Portata massima	1500 Nmc/h
Altezza	9 m
Durata	8 ore/g

<i>Diametro</i>	<i>0,2 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>//</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri Totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di Carbonio</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuali</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire monitoraggio annuale alle emissioni da E1 a E5.

Emissione E6 - Saldatura

Analogamente ai punti emissivi da E1 a E5 anche l'emissione E6, su cui convergono i fumi di saldatura aspirati tramite braccio mobile aspirante, rimane invariata rispetto a quanto già autorizzato. Anch'essa rientra al punto 4.13.20 "SALDATURA" dei criteri CRIAER e pertanto è soggetta ai relativi limiti.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limite proposti.

<i>CARATTERISTICHE EMISSIONE E6</i>	<i>Saldatura</i>
<i>Portata massima</i>	<i>3000 Nmc/h</i>
<i>Altezza</i>	<i>10 m</i>
<i>Durata</i>	<i>8 ore/g</i>
<i>Diametro</i>	<i>0,3 m</i>
<i>Impianto di abbattimento</i>	<i>//</i>
<i>Inquinanti</i>	<i>Concentrazione massima</i>
<i>Polveri Totali</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>5 mg/Nmc</i>
<i>Monossido di Carbonio</i>	<i>10 mg/Nmc</i>
<i>Frequenza monitoraggio</i>	<i>monitoraggio annuali</i>

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire monitoraggio annuale alla emissione E6.

Emissione E7 - Saldatura

All'emissione E7 convergono i fumi di saldatura da robot automatizzato, anch'essa rimane invariata

rispetto a quanto già autorizzato e rientra al punto 4.13.20 "SALDATURA" dei criteri CRIAER e pertanto è soggetta ai relativi limiti.

Si riporta la Tabella riferita al punto di emissione con i valori limite proposti.

CARATTERISTICHE EMISSIONE E7	Saldatura
Portata massima	6000 Nmc/h
Altezza	10 m
Durata	8 ore/g
Diametro	0,35 m
Impianto di abbattimento	//
Inquinanti	Concentrazione massima
Polveri Totali	10 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5 mg/Nmc
Monossido di Carbonio	10 mg/Nmc
Frequenza monitoraggio	monitoraggio annuali

In conclusione si valuta che la ditta debba:

- eseguire monitoraggio annuale alla emissione E7.

Impianti termici

Punto di emissione	Impianto
C1	Caldaia a metano da 25 kW - Riscaldamento uffici
C2	Caldaia a metano da 63 kW - Riscaldamento reparto
C3	Caldaia a metano da 63 kW - Riscaldamento reparto

Gli impianti termici civili (caldaie da riscaldamento locali) di cui alle emissioni C1, C2, C3, hanno una potenzialità termica complessiva pari a 151 kW (combustibile metano), pertanto, non superando complessivamente i 3 MW di potenza termica nominale, ai sensi dell'art. 282, comma 1, del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sono disciplinati dal titolo II dello stesso decreto legislativo.

Conclusioni

Non si rilevano elementi ostativi all'accoglimento della presente istanza alle condizioni e prescrizioni sopra indicate".

Il Responsabile dell'endoprocedimento relativo alle emissioni in atmosfera, ad integrazione della relazione tecnica prodotta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena sopra riportata, ha evidenziato

che le emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7 sono già in esercizio e a regime in virtù della precedente adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni e che rispetto a tale autorizzazione non vengono previste modifiche per tali emissioni. Alla luce di quanto sopra ha ritenuto necessario prescrivere di effettuare almeno un monitoraggio entro 90 giorni dal rilascio dell'AUA dal momento che ora viene previsto il monitoraggio con periodicità annuale diversamente dalla autorizzazione di carattere generale, che non prevedeva l'esecuzione di monitoraggi periodici.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena di Arpae e degli atti di assenso sopra citati acquisiti nell'ambito della Conferenza di servizi, svoltasi in forma semplificata in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della L. 241/90 e smi, ha consentito di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 smi con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Predappio in data 17/07/2024, prot. 8112, acquisita al protocollo di Arpae PG/2024/132519 del 18/07/2024, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti la seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE C1 - Caldaia a metano da 25 kW - Riscaldamento uffici

EMISSIONE C2 - Caldaia a metano da 63 kW - Riscaldamento reparto

EMISSIONE C3 - Caldaia a metano da 63 kW - Riscaldamento reparto

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e smi ed in quanto tale non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni convogliate in atmosfera** derivanti dall'attività di carpenteria metallica **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI E1-E2-E3-E4-E5 - SALDATURA

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc

EMISSIONE E6 - SALDATURA

Portata massima	3.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc

EMISSIONE E7 - SALDATURA

Portata massima	6.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc

EMISSIONE E8 - SALDATURA INOX

Portata massima	1.500	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	8	h/g
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
Polveri totali	10	mg/Nmc
Monossido di Carbonio (CO)	10	mg/Nmc
Ossidi di Azoto (NOx) espressi come NO ₂	5	mg/Nmc

2. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Predappio, la **data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **nuova emissione E8** con un anticipo di almeno 15 giorni.
3. **Tra la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, **e la data di messa a regime** degli impianti di cui alla nuova **emissione E8** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
4. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 2.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 3.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAC di

Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.

5. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **nuova emissione E8** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del DLgs 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
6. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 5., una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.
7. **Entro 90 giorni dal rilascio della presente AUA** la Ditta dovrà effettuare almeno un monitoraggio delle **emissioni esistenti E1, E2, E3, E4, E5, E6 ed E7**, dal momento che precedentemente non erano soggette all'obbligo di monitoraggio periodico, sulla base dell'adesione all'autorizzazione di carattere generale ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 e smi. **Entro un mese** dalla data del monitoraggio la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì- Cesena dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae e al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia del certificato analitico contenente i risultati delle misurazioni effettuate.
8. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il monitoraggio delle **emissioni E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
9. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà

comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al successivo punto 10. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 - b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
 - c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.
10. Le informazioni relative ai monitoraggi effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei monitoraggi discontinui con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
11. Dovrà essere predisposto un registro, con pagine numerate e bollate dall'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), firmate dal Gestore o dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale dovranno essere annotati, almeno mensilmente, i quantitativi di **materiale di apporto per saldatura inox** (validati dalle relative fatture di acquisto), utilizzati negli impianti di cui alla emissione E8.
12. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
- a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla

riattivazione dei sistemi di depurazione;

- c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

13. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione

(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

14. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di

persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e $\leq$ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.
A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.
 - La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
 - Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.
15. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)

Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico) Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(**) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati; laddove non siano disponibili metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati, invece, potranno essere utilizzati metodi adeguati ad emissioni assimilabile ad aria ambiente, adottando gli opportuni accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

16. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.